

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

Gran. 2485/15

N. 163/2013-1 R.G.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel. est.

Dott. Bruno Casciarri

Giudice

dott. *Caterina Passarelli*

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 D.F. depositato in data  
27/12/2013

DA

[redacted] s.r.l. (Avv. [redacted])

CONTRO

Fallimento [redacted] s.r.l. (Giudice Delegato dott.ssa Elena Rossi,  
curatore dott. [redacted])

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

premessi che:

la [redacted] s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il

giudice delegato aveva escluso il credito chirografario di euro 78.582,50

fondato su fatture relative a lavori espletati dalla ricorrente in favore della

fallita in quanto non era stata prodotta idonea documentazione attestante il credito vantato e comprovante i lavori effettuati dalla ██████████ s.r.l.;

il creditore fonda la propria opposizione allo stato passivo sulla circostanza di avere a suo tempo ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della fallita, dichiarato provvisoriamente esecutivo nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, interrottosi a causa del fallimento dell'opponente;

si è costituita la curatela contestando in fatto e in diritto la pretesa avvertanza e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale osserva quanto segue.


Il creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito.

Unitamente al ricorso in opposizione, al fine di dimostrare la sussistenza del credito, la ██████████ ha prodotto alcune fatture (doc. 1-4), copia del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto ingiuntivo emesso in base alle predette fatture (doc. 11), copia dell'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva concesso al creditore la provvisoria esecuzione del decreto opposto (doc. 12).

Tali prove non sono idonee a dimostrare l'esistenza del credito.

Infatti nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interrottosi per il fallimento dell'opponente, non è applicabile l'art. 96, comma primo, n. 3 L. Fall. che, nell'ipotesi di credito accertato con sentenza non passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, consente l'ammissione con riserva in attesa della definizione del procedimento.

A questa conclusione la giurisprudenza è unanimemente pervenuta facendo leva,



prevalentemente, sulla natura eccezionale derogativa al principio della esclusività della citata norma (che non ammette interpretazioni analogiche) e sulle diversità del decreto ingiuntivo non definitivo rispetto alla sentenza non passata in giudicato, il primo è l'atto che inizia il giudizio di cognizione e l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio e si prosegue il giudizio di primo grado iniziato, con la sola particolarità di un'inversione puramente formale delle parti, per cui questa ipotesi diventa equiparabile a quella del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado (e non a quello del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui era applicabile l'art. 95 comma 3° e ora l'art. 96 col 1° n. 3) che, come è noto, diventa improcedibile nei confronti della massa se il creditore intende perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento e procedibile soltanto nei confronti del fallito, al solo fine di ottenere un titolo a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento. Di conseguenza, la sopravvenienza del fallimento del debitore nel corso del giudizio di primo grado promosso dal debitore in opposizione a decreto ingiuntivo, comporta l'improponibilità al fallimento del predetto decreto, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, ed impone al creditore di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo; e, posto che il provvedimento monitorio è *tamquam non esset*, egli deve fornire la prova del credito e della sua consistenza in base agli elementi probatori che avrebbe portato se non avesse ottenuto il decreto ingiuntivo.

Di conseguenza, in sede di verifica bisogna controllare se il credito insinuato sussiste, come se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai emesso; se l'esito del controllo è positivo si ammette il credito, in via pura e semplice senza riserve, e

se negativo lo si esclude.

Nel caso di specie non hanno valore probatorio alcuno, quindi, né il decreto, né l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione (la quale peraltro potrebbe essere stata emessa dal giudice dell'opposizione sulla base di documenti non prodotti in questa sede).

Restano le fatture, che, quali documenti provenienti dalla parte interessata, nulla provano in ordine all'effettiva sussistenza del credito.

La documentazione prodotta dal creditore all'udienza avanti al giudice relatore (fascicoli del monitorio e dell'opposizione a decreto ingiuntivo con relativa documentazione) è tardiva, non è giustificata dalle difese assunte dal curatore, in quanto fin dall'introduzione del giudizio il creditore opponente aveva l'onere di dimostrare la sussistenza del suo credito, e quindi va espunta dalle carte processuali.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.C.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

rigetta l'opposizione,

condanna [redacted] s.r.l. a rifondere al Fallimento [redacted] s.r.l. le spese del giudizio, che liquida per compenso in euro 4.500,00, oltre a spese generali pari al 5% del compenso, a cp ed iva.

Treviso, 29/14/2014

Il Presidente estensore

Depositato in cancelleria

30 APR. 2014

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Dott. Mariueta LOPEZ

IL CANCELLIERE  
Dott. Mariueta LOPEZ